

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 01/2009

Treviso, 3 Febbraio 2008

**OGGETTO: Legge finanziaria**

La L. 22.12.2008 n. 203 costituisce la legge Finanziaria per il 2009, entrata in vigore l'1.1.2009.

Rispetto agli scorsi anni, la legge Finanziaria 2009 contiene un numero limitato di disposizioni fiscali, riguardanti prevalentemente la proroga di alcune agevolazioni, in quanto gli interventi più rilevanti sono stati inseriti:

- nel DL 25.6.2008 n. 112 convertito dalla L. 6.8.2008 n. 133 (c.d. "manovra d'estate");
- nel DL 29.11.2008 n. 185 convertito dalla L. 28.01.2009 n. 2 (c.d. "manovra anti-crisi").

Di seguito si fornisce una sintesi delle novità di maggior rilievo contenute nella legge Finanziaria 2009.

**Proroga della detrazione Irpef del 36% per gli interventi di recupero edilizio**

La detrazione IRPEF del 36% delle spese relative a taluni interventi di recupero edilizio sugli immobili residenziali viene ulteriormente prorogata in relazione alle spese sostenute nel 2011.

Si ricorda, infatti, che la legge Finanziaria 2008 aveva già disposto la proroga dell'agevolazione per il triennio 2008-2010.

L'agevolazione compete:

- nel limite di 48.000,00 euro di spese sostenute per unità immobiliare;
- a condizione che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura.

**Proroga della detrazione Irpef del 36% per l'acquisto di immobili ristrutturati da imprese**

È stata ulteriormente prorogata di un anno anche la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari abitative (e relative pertinenze) site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione, oppure da cooperative edilizie, mediante interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

La detrazione compete quindi a condizione che:

- l'intervento di recupero sia eseguito nel periodo dall'1.1.2008 al 31.12.2011;
- l'atto notarile di acquisto o assegnazione sia stipulato entro il 30.6.2012.

L'agevolazione compete:

- sul 25% del corrispettivo di acquisto o di assegnazione, fino a concorrenza del tetto massimo di 48.000,00 euro per unità immobiliare;

- a condizione che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura.

### **Proroga dell'aliquota Iva ridotta sulle manutenzioni edilizie**

Viene ulteriormente prorogato, con riferimento alle prestazioni fatturate dall'1.1.2011 al 31.12.2011, il regime di applicazione dell'IVA con aliquota ridotta (10% anziché 20%) previsto per le prestazioni di servizi rese nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Anche tale agevolazione, infatti, era già stata prorogata per il triennio 2008–2010 dalla legge Finanziaria 2008. L'agevolazione compete indipendentemente dal fatto che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura (diversamente da quanto avviene per la detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie e per la detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici).

### **Proroga della detrazione Irpef del 19% per la frequenza degli asili nido**

Sono state prorogate le disposizioni che prevedono una detrazione IRPEF del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli.

La proroga si applica agli anni 2008 e successivi; la detrazione in esame diventa quindi a regime.

L'importo massimo di spesa detraibile rimane fissato a 632,00 euro annui per ogni figlio ospitato negli asili nido; la detrazione massima per ogni figlio è quindi pari a 120,08 euro.

### **Proroga della compensazione della "tassa salute" dovuta sui premi assicurativi dei veicoli**

Analogamente agli scorsi anni, nel 2009 possono essere utilizzate in compensazione le somme versate nel periodo d'imposta 2008 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa salute") sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci, purché di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

L'ammontare della "tassa salute" recuperabile in compensazione non può comunque eccedere 300,00 euro per ciascun veicolo.

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Lo Studio